

## FICHE AMENDEMENT

Proposition d'amendement à l'Article : 24

Proposition d'amendement au protocole:

Déposée par Madame ou Monsieur : Gianfranco FINI – Francesco SPERONI

Qualité : - Membre - Suppléant

---

### *Articolo 24*

1. La politica commerciale comune è fondata su principi uniformi, specialmente per quanto concerne le modificazioni tariffarie, la conclusione di accordi tariffari e commerciali relativi agli scambi di merci e servizi, gli aspetti commerciali della proprietà intellettuale, gli investimenti esteri diretti, l'uniformazione delle misure di liberalizzazione, la politica di esportazione, nonché le misure di difesa commerciale, tra cui quelle da adottarsi in casi di dumping, e di sovvenzioni **e di violazione delle norme minime a tutela dei lavoratori e dell'ambiente**. La politica commerciale comune è condotta nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione, enunciati all'articolo 1 del presente titolo.
2. Il Parlamento europeo e Consiglio adottano, secondo la procedura legislativa, le leggi europee e le leggi quadro europee necessarie per l'attuazione della politica commerciale comune.
3. Qualora si debbano negoziare accordi con uno o più Stati o organizzazioni internazionali, si applicano le pertinenti disposizioni dell'articolo 33 del presente titolo. La Commissione presenta raccomandazioni al Consiglio, che l'autorizza ad aprire i negoziati necessari. Spetta al Consiglio e alla Commissione adoperarsi affinché gli accordi negoziati siano compatibili con le politiche e norme interne dell'Unione.

Tali negoziati sono condotti dalla Commissione in consultazione con un comitato speciale designato dal Consiglio per assisterla in questo compito e nel quadro delle direttive che il Consiglio può impartirle. La Commissione riferisce periodicamente al comitato speciale sui progressi dei negoziati.

4. Per la negoziazione e la conclusione di un accordi nel settore degli scambi di servizi che

comportano spostamenti delle persone e in quello degli aspetti commerciali della proprietà intellettuale, il Consiglio delibera all'unanimità qualora tale accordo contenga disposizioni per le quali è richiesta l'unanimità per l'adozione di norme interne.

5. L'esercizio delle competenze conferite dal presente articolo nel settore della politica commerciale non pregiudica la ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri, e non comporta un'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in quanto la Costituzione esclude una siffatta armonizzazione.

---

**Explication éventuelle :**